

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI

NOVITÀ

3	SOGGETTI PRIVATI	Canone RAI - Codici tributo per il versamento mediante F24
4	SOGGETTI PRIVATI	Canone RAI - Chiarimenti relativi all'addebito nella bolletta
5	TUTTI I SOGGETTI	Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli in comuni oggetto di fusione
6	TUTTI I SOGGETTI	Verifica della cancellazione dell'ipoteca tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
7	AUTOTRASPORTATORI	Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori
8	IMPRESE	Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno
8	LAVORATORI AUTONOMI	Misure di favore per i lavoratori autonomi
9	DATORI DI LAVORO	Sanzioni civili applicabili in caso di lavoro irregolare
11	DATORI DI LAVORO	Prime indicazioni sul nuovo procedimento di concessione della CIGO
12	DATORI DI LAVORO	Proroga del termine per l'autocertificazione dell'esonero dagli obblighi di assunzione di disabili

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

14	SOGGETTI IVA	Fatturazione elettronica "B2B" - Nuovo servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate
----	--------------	---

PROCEDURE PRATICHE

17	SOGGETTI IVA	Presentazione dell'istanza di rimborso del credito IVA trimestrale - Modello TR
----	--------------	---

FISCALE

**CANONE RAI - CODICI TRIBUTO PER IL
VERSAMENTO MEDIANTE F24**

Ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53

**SOGGETTI
PRIVATI**

La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento, mediante modello F24, del canone RAI quando non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Tali codici saranno operativi a partire dall'1.9.2016.

CASI DI PAGAMENTO MEDIANTE F24

L'art. 3 co. 7 del DM 94/2016 prevede che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile l'addebito oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante F24:

- gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
- i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, senza intestazione della bolletta elettrica;
- il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica dove detiene un televisore.

CODICI E TERMINI PER IL VERSAMENTO

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- "TVRI" denominato "canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94";
- "TVNA" denominato "canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94".

Esclusivamente per quest'anno, il pagamento, in un'unica soluzione pari a 100,00 euro, va eseguito entro il 31.10.2016.

FISCALE

**CANONE RAI - CHIARIMENTI RELATIVI
ALL'ADDEBITO NELLA BOLLETTA**

FAQ Agenzia delle Entrate 13.7.2016

**SOGGETTI
PRIVATI**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove FAQ "Addebito del canone nelle fatture elettriche", nelle quali ha, tra l'altro, comunicato che è in corso di emanazione il provvedimento per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto.

MODALITÀ PER EVITARE IL DOPPIO ADDEBITO

L'Agenzia ricorda che il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica e che non dovrebbe sussistere più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell'ambito della stessa famiglia anagrafica.

Qualora marito e moglie dispongano di più abitazioni e ciascuno sia titolare di un'utenza elettrica per uso domestico residente, per evitare il doppio addebito, è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale cui addebitare il canone.

Nel caso di un erede (già intestatario di un'utenza) di un deceduto senza conviventi al quale sia ancora intestata un'utenza elettrica, è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando il proprio codice fiscale da addebitare quello dell'erede stesso.

Diversamente, il familiare dell'intestatario di un'utenza elettrica, che sia anche erede di soggetto defunto senza conviventi cui è ancora intestata un'utenza elettrica, deve compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare quello del familiare intestatario dell'utenza elettrica.

ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA ELETTRICA

Nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura; nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

Qualora, invece, si sia attivata una nuova utenza elettrica ma non si possiedano TV, occorre compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione.

DISATTIVAZIONE DI UN'UTENZA ELETTRICA RESIDENZIALE

Se prima dell'1.7.2016 interviene la disattivazione di un'utenza elettrica residente con attivazione, dall'1.9.2016, di un'altra utenza residente, nella prima fattura relativa alla nuova utenza sono addebitate tutte le rate di canone nel frattempo maturate, salvo invio della dichiarazione di non detenzione.

Se, invece, alla disattivazione dell'utenza elettrica residente in corso d'anno non segue l'attivazione di un'altra utenza elettrica residente, la somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante F24 entro il 31.10.2016.

SWITCHE VOLTURA

Se l'utente cambia impresa elettrica (switch), non occorre alcuna comunicazione: le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza. In caso di voltura dell'utenza ad un terzo senza attivazione di una nuova entro la fine dell'anno, la somma residua dovrà essere corrisposta mediante modello F24. Per il soggetto nei confronti del quale l'utenza è volturata in corso d'anno, il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura e nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate scadute; se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

Nell'ipotesi di variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro il 30 giugno, il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31.10.2016 mediante F24.

DICHIARAZIONI PRESENTATE DALL'1.1.2016 AL 24.3.2016

Non rileva, ai fini del superamento della presunzione di detenzione di apparecchio TV operante dall'1.1.2016, la disdetta dell'abbonamento TV inviata allo Sportello Abbonamenti TV S.A.T.

La dichiarazione presentata tra l'1.1.2016 e il 24.3.2016, senza utilizzare il modello previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016, può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. In mancanza, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016.

FISCALE

ESENZIONE DALL'IMU DEI TERRENI AGRICOLI IN COMUNI OGGETTO DI FUSIONE

Circ. Min. Economia e Finanze 14.7.2016 n. 4/DF

TUTTI I
SOGGETTI

Con la circ. 14.7.2016 n. 4/DF, il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti nei territori montani.

COMUNE NON PRESENTE NELLA C.M. 14.6.93 N. 9

Ai fini dell'esenzione dall'IMU prevista dalla lett. h) dell'art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92, la circolare in oggetto ha precisato che in caso di fusione di Comuni, anche per incorpo-

razione, occorre considerare l'ubicazione dei terreni e verificare se rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella C.M. 14.6.93 n. 9, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni originari si siano fusi in un Comune anche di nuova denominazione e, quindi, non presente nella circolare del 1993.

La fusione di Comuni può essere di due tipi:

- tradizionale (art. 15 del DLgs. 267/2000 - c.d. TUEL - come modificato dall'art. 1 co. 117 della L. 56/2014): i Comuni che si fondono si estinguono giuridicamente e viene costituito un nuovo Comune;
- per incorporazione (art. 1 co. 130 della L. 56/2014): il Comune incorporante continua ad esistere, mentre vengono soppressi i Comuni incorporati.

Pertanto, in caso di fusione di:

- due Comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo Comune sono totalmente esenti;
- un Comune esente con uno non esente (in quanto non incluso nell'elenco allegato alla C.M. 9/93), beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del Comune esente prima della fusione;
- un Comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del Comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel Comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due Comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei Comuni che hanno dato origine al nuovo Comune.

FISCALE

VERIFICA DELLA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 8.7.2016 n. 137

TUTTI I
SOGGETTI

Con il comunicato stampa 8.7.2016 n. 137, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile verificare direttamente su internet la cancellazione dell'ipoteca sul proprio immobile. Tramite i canali dell'Agenzia Fisconline e Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell'obbligazione inviata dal creditore (come per esempio la banca), attraverso la consultazione gratuita dell'apposito registro. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

IN RETE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA

In particolare, l'Agenzia riferisce che, accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare:

- se il creditore ha inviato la comunicazione;
- se la comunicazione è in lavorazione;
- se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell'ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l'iter si è eventualmente interrotto (per esempio, nel caso in cui mancano o sono errati i dati indispensabili alla cancellazione o il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).

FISCALE

DEDUZIONE FORFETARIA DELLE SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.7.2016 n. 135

AUTOTRASPORTATORI

Con il comunicato stampa 5.7.2016 n. 135, l'Agenzia delle Entrate ha definito le misure agevolative in favore degli autotrasportatori per il 2016.

DEDUZIONI FORFETARIE

Con riferimento all'art. 66 co. 5, primo periodo del TUIR, il comunicato evidenzia che, rispetto allo scorso anno, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate cambiano per effetto delle modifiche disposte dall'art. 1 co. 652 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la quale ha previsto un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, annullando quindi la previgente distinzione della misura della deduzione in relazione ai trasporti regionali o extra regionali.

Pertanto, secondo il comunicato, è prevista una deduzione forfettaria per le spese non documentate per il periodo d'imposta 2015 (autotrasporto merci per conto di terzi):

- pari a 51,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- pari a 17,85 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Viene, inoltre, precisato che la deduzione forfettaria deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni al modello UNICO.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI VERSATI AL SSN

Resta invariata l'agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

In particolare, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2016, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24, codice tributo "6793"), le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

FISCALE

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Ris. Agenzia delle Entrate 4.7.2016 n. 51

IMPRESE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 4.7.2016 n. 51, è stato istituito il codice tributo "6869" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello di versamento F24:

- il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

LAVORO

MISURE DI FAVORE PER I LAVORATORI AUTONOMI

Circ. INPS 11.7.2016 n. 128

LAVORATORI AUTONOMI

Con la circ. 128/2016, l'INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni in riferimento ad alcune disposizioni contenute nel DLgs. 80/2015, con cui - in attuazione del c.d. "Jobs Act" (L. 183/2014) - è stato significativamente modificato il DLgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico della maternità). In particolare, l'Istituto prende in esame le misure che prevedono:

- l'estensione dell'indennità di paternità anche in favore dei lavoratori autonomi;
- maggiori periodi di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI

Una prima misura in commento riguarda proprio la concessione dell'indennità di paternità prevista dall'art. 28 del DLgs. 151/2001 per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi) nel caso in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma.

Infatti, dopo le disposizioni modificative ex artt. 5 e 15 del DLgs. 80/2015, l'indennità in questione spetta al padre (lavoratore autonomo) qualora la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) sia morta o si trovi in condizione di grave infermità, oppure abbia abbandonato il figlio o, infine, nel caso in cui quest'ultimo sia in affidamento esclusivo al padre.

L'indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge (iscrizione alle apposite Gestioni INPS o regolarità con i versamenti contributivi per il periodo indennizzabile), dalla data in cui si verifica uno dei citati eventi fino alla fine del periodo *post partum* (della durata di 3 mesi) che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.

In termini generali, l'indennità di paternità in argomento viene determinata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.

Per presentare la relativa domanda, in attesa del rilascio di un'apposita procedura *on line*, il lavoratore può compilare il modulo SR01 e inviarlo a mezzo Pec o raccomandata A/R, oppure consegnarlo direttamente allo sportello della locale sede INPS.

NUOVE MISURE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTI

Il nuovo co. 2 dell'art. 67 del DLgs. 151/2001 consente alle lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall'art. 26 dello stesso T.U.

In pratica, l'indennità in questione spetta alle lavoratrici autonome per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti.

Sul punto, si ricorda che prima dell'intervento "estensivo" del c.d. "*Jobs Act*", le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all'indennità di maternità per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale.

LAVORO

SANZIONI CIVILI APPLICABILI IN CASO DI LAVORO IRREGOLARE

Circ. INPS 13.7.2016 n. 129

DATORI DI

LAVORO

Con la circ. 13.7.2016 n. 129, l'INPS ha fornito diversi chiarimenti in merito all'applicazione delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi laddove venga accertata la presenza di lavoro irregolare, ossia nel caso di lavoratori assunti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, con l'intervento di prassi in argomento, l'INPS indica le sanzioni civili applicabili dopo che l'art. 22 del DLgs. 151/2015 ne ha escluso l'incremento del 50% introdotto dal "Collegato lavoro" (L. 183/2010).

QUADRO NORMATIVO DOPO IL C.D. "JOBS ACT"

L'art. 22 del DLgs. 151/2015 (attuativo del c.d. "Jobs Act" per quanto riguarda le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro) è intervenuto in materia modificando, tra l'altro, anche la c.d. "maxisanzione" per il lavoro nero, in origine disciplinata dall'art. 3 del DL 12/2002 e successivamente modificata dall'art. 4 della L. 183/2010.

In particolare, con il più recente intervento riformatore ispirato dal "Jobs Act" è stato escluso, sempre per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'aumento del 50% delle sanzioni civili in precedenza introdotto dalla L. 183/2010.

CONSEGUENZE SUL PIANO SANZIONATORIO

Alla luce della predetta disposizione abrogativa del "Jobs Act", la circ. 129/2016 chiarisce che a partire dal 24.9.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 151/2015), dato il venir meno del predetto incremento del 50%, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati "irregolari" saranno quelle previste per evasione contributiva dalla lett. b) co. 8 dell'art. 116 della L. 388/2000.

In particolare, tale norma stabilisce che in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse oppure non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, lo stesso sia tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. Tale sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

CRITERI APPLICATIVI

L'INPS precisa che le nuove modalità di calcolo vanno applicate sia con riferimento agli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24.9.2015 (anche laddove vengano riscontrate violazioni commesse antecedentemente), sia con riferimento a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima di tale data.

Pertanto, per quegli accertamenti ispettivi che si sono conclusi prima del 24.9.2015, troverà applicazione l'incremento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. 183/2010.

RIMBORSI

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. 183/2010, è prevista la possibilità di ottenere un rimborso nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura prevista dalla L. 388/2000, presentando apposita istanza tramite il cassetto previdenziale, accedendo alla sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”. Tale diritto di rimborso, ricorda l’INPS, è soggetto a prescrizione decennale e non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

LAVORO

PRIME INDICAZIONI SUL NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIGO

Messaggio INPS 1.7.2016 n. 2908

DATORI DI
LAVORO

L'INPS, con il messaggio 1.7.2016 n. 2908, interviene sul nuovo procedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria:

- fornendo le prime indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande e di avvio dell'istruttoria, alla luce dei nuovi criteri per l'approvazione dei programmi di CIGO definiti, in attuazione del DLgs. 148/2015, dal DM 15.4.2016 n. 95442;
- annunciando l'imminente pubblicazione di una circolare nella quale saranno dettagliatamente esaminati i contenuti del suddetto decreto.

CAUSALI PER LA CONCESSIONE DELLA CIGO

A decorrere dall'1.1.2016, l'integrazione salariale straordinaria può essere concessa dalla sede INPS territorialmente competente per le causali:

- individuate dall'art. 1 del DM 95442/2016 nelle situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ovvero nelle situazioni temporanee di mercato;
- integrate dalle fattispecie contemplate dagli artt. da 3 a 9 del medesimo DM.

Si specifica che:

- la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa;
- la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nell'involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Tra le principali caratteristiche del nuovo procedimento di concessione della CIGO, si annoverano le seguenti:

- la competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo alla concessione della prestazione, con la soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- l'obbligo, per le imprese richiedenti, di allegare alla domanda e inviare telematicamente una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata e la

dimostrazione, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continua ad operare sul mercato;

- la facoltà, per la sede territoriale competente, di ottenere un supplemento istruttorio, mediante richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedurali.

DECORRENZA

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29.6.2016.

Sono chiamate a provvedere all'integrazione documentale le aziende che abbiano inoltrato domanda di concessione della CIGO:

- nel periodo compreso tra la suddetta data e la pubblicazione del messaggio in commento;
- senza allegare alla stessa la redazione tecnica obbligatoria.

LAVORO

PROROGA DEL TERMINE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI DISABILI

Nota Min. Lavoro e politiche sociali 1.7.2016 n. 3879

DATORI DI LAVORO

Con la nota 1.7.2016 n. 3879, il Ministero del Lavoro ha comunicato il nuovo termine del 31.7.2016 per la presentazione in via telematica, in sede di prima applicazione, dell'autocertificazione di esonero dagli obblighi di assunzione di personale disabile da parte dei datori di lavoro che occupino addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato ex art. 5 co. 3-bis della L. 68/99.

ESONERO AUTOCERTIFICATO DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE

La norma da ultimo citata, introdotta dal DLgs. 151/2015, prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupino addetti impegnati in lavorazioni comportanti il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (con l'esclusione dei datori di lavoro aventi tra i 15 e i 35 dipendenti; nota Min. Lavoro 15.4.2016 n. 2452):

- possano "autocertificare" l'esonero dagli obblighi di assunzione di personale disabile di cui all'art. 3 della L. 68/99 per quanto concerne i medesimi addetti;
- debbano versare un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Le modalità operative per la presentazione dell'autocertificazione e per il pagamento del contributo sono state stabilite con il DM 10.3.2016.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione dell'esonero dagli obblighi legati all'assunzione di disabili da parte di datori di lavoro di cui si tratta deve essere presentata:

- esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura accessibile dal sito www.lavoro.gov.it con le credenziali di Cliclavoro;
- indicando nel modulo on line la classe occupazionale di riferimento e specificando, per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive interessate, la base di computo, la quota di riserva, il numero di lavoratori con disabilità occupati, il numero dei lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio, la base netta, la quota netta e la quota d'esonero (determinate in automatico dal sistema).

TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Quanto alle tempistiche per l'invio, in base all'art. 5 del DM 10.3 2015, in sede di prima applicazione l'autocertificazione avrebbe dovuto essere presentata entro l'1.7.2016.

Tuttavia, essendo sorta la necessità di apportare, a fronte delle segnalazioni pervenute dalle aziende, alcuni aggiornamenti alla nuova procedura telematica cui sopra si è accennato, il Ministero del Lavoro ha prorogato detto termine al 31.7.2016.

FISCALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA "B2B" – NUOVO SERVIZIO GRATUITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.7.2016 n. 129

Dall'1.7.2016

SOGGETTI IVA

Con il comunicato 1.7.2016 n. 129, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile sul proprio sito la nuova applicazione *web* gratuita utilizzabile da tutti i soggetti passivi IVA per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Il servizio è utilizzabile sia per la fatturazione nei confronti degli enti della Pubblica amministrazione, sia per la fatturazione nei confronti di altri soggetti passivi IVA.

QUADRO NORMATIVO

La nuova applicazione per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture è stata realizzata in attuazione dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 127/2015, che ha previsto:

- la messa a disposizione di servizi gratuiti per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche per tutti i soggetti passivi IVA, a partire dall'1.7.2016;
- l'utilizzo del Sistema di Interscambio per la veicolazione delle fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti diversi dalla Pubblica amministrazione, a partire dall'1.1.2017.

Inoltre, ai sensi del medesimo DLgs. 127/2015, ogni soggetto passivo IVA potrà optare, a partire dall'1.1.2017, per la trasmissione dei dati di tutte le fatture attive e passive, nonché delle relative variazioni, all'Agenzia delle Entrate, beneficiando in tal modo di una serie di agevolazioni, principalmente in termini di riduzione degli adempimenti comunicativi ("spesometro", "*black list*", Intrastat acquisti, ecc.).

Analogo regime è stato previsto per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e che potranno accedere a ulteriori agevolazioni optando per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e delle fatture.

Le misure in oggetto sono finalizzate ad incentivare la diffusione della fatturazione elettronica, nonché la trasmissione telematica dei dati delle operazioni all'Agenzia delle Entrate, in modo da facilitare il controllo dell'Amministrazione finanziaria e ridurre, di conseguenza, gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.

Tali obiettivi sono stati individuati dall'art. 9 co. 1 lett. d) della L. 23/2014 (Delega fiscale).

FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO

La nuova applicazione *web* prevista dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 127/2015 è stata resa disponibile entro i termini prestabiliti (1.7.2016).

Gli operatori possono accedervi direttamente, dalla *home-page* del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali:

- dei servizi telematici dell'Agenzia (Entratel; Fisconline);
- del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
- della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Generazione delle fatture

Accedendo alla sezione "Fatture" del nuovo servizio, è possibile generare i documenti elettronici nei tre formati:

- "fattura PA";
- fattura ordinaria;
- fattura semplificata.

Inoltre, è possibile importare le fatture da un file "xml"; salvare i documenti prodotti per completarli e/o inviarli in seguito; nonché personalizzare l'aspetto grafico della fattura.

Nella fase di compilazione vengono effettuati controlli immediati circa la validità ed esistenza degli identificativi fiscali inseriti.

Trasmissione delle fatture

Per quanto attiene alla trasmissione dei documenti elettronici, è stata prevista una fase transitoria di applicazione (dall'1.7.2016 all'1.1.2017). Infatti, attualmente, il Sistema di Interscambio è utilizzabile per la sola veicolazione delle "fatture PA" e soltanto a partire dall'1.1.2017 sarà abilitato per la veicolazione delle fatture in formati diversi, nei confronti di soggetti passivi IVA diversi dalla Pubblica amministrazione.

Pertanto, nel corso del periodo transitorio, il servizio dell'Agenzia consente di:

- inviare le "fatture PA" mediante il Sistema di Interscambio;
- inviare le fatture generate negli altri formati (ordinario e semplificato) mediante il canale di posta elettronica preconfigurato sul computer dell'operatore.

Dal punto di vista operativo, il servizio consente di effettuare sia l'invio del *file*-fattura" singolo, contenente un unico documento, sia l'invio di un "archivio zip", contenente un massimo di 10 fatture. Ai fini della trasmissione, il *file* dovrà presentare l'estensione "xml", "p7m" o "zip", e non potrà superare la dimensione massima di 5 *megabyte*.

Conservazione

Oltre alle funzionalità già descritte (generazione e trasmissione delle fatture), l'applicazione dell'Agenzia delle Entrate offre altresì un servizio gratuito di conservazione dei documenti elettronici trasmessi e ricevuti, fermo restando il rispetto del formato strutturato ("xml").

Al fine di usufruirne, con indubbi vantaggi economici, gli operatori devono aderire a un accordo di servizio specifico.

A seguito dell'adesione, gli stessi potranno richiedere:

- la conservazione dei documenti, che avverrà entro 10 giorni dall'accettazione della richiesta di presa in carico;

- l'esibizione degli stessi.

Inoltre, anche una volta revocato l'accordo, l'operatore potrà richiedere l'esibizione delle fatture già conservate, effettuare il "download" dei *file* archiviati e visualizzare gli esiti delle richieste.

NUOVI SERVIZI

Con il comunicato dell'1.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che, nei prossimi mesi, sarà rilasciata l'applicazione per utilizzare lo stesso servizio di fatturazione mediante *smartphone* e *tablet*.

Inoltre, a breve, sarà reso disponibile anche il servizio *web* per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri destinato:

- ai gestori di distributori automatici (art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015);
- ai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate, qualora decidano di optare, a partire dall'1.1.2017, per il regime previsto dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

FISCALE

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE – MODELLO TR

Art. 38-*bis* co. 2 e ss. DPR 633/72

SOGGETTI IVA

A norma dell'art. 38-*bis* co. 2 del DPR 633/72, i soggetti passivi IVA possono chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta anche relativamente a periodi inferiori all'anno.

Il credito IVA relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre) può essere chiesto a rimborso mediante la presentazione di apposita istanza (modello IVA TR) entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; mentre il credito IVA del quarto trimestre (ottobre-dicembre) può essere chiesto a rimborso soltanto in sede di dichiarazione annuale.

SOGGETTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO TRIMESTRALE

Secondo quanto stabilito dall'art. 38-*bis* co. 2 del DPR 633/72, l'eccedenza detraibile d'imposta relativa a ciascun trimestre solare può essere chiesta a rimborso purché ricorra una delle condizioni previste dall'art. 30 co. 2 lett. a), b) ed e) del DPR 633/72, ovvero una delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del medesimo articolo, con alcune limitazioni.

Pertanto, possono presentare la richiesta di rimborso i soggetti passivi per i quali risulta verificato, nel trimestre di riferimento, uno dei seguenti requisiti:

- l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni risulta superiore a quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72);
- l'ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nel periodo (esportazioni, servizi internazionali, operazioni assimilate, nonché operazioni intracomunitarie) rappresenta una percentuale superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30 co. 2 lett. b) del DPR 633/72);
- l'ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili è superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72);
- l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-*septies* del DPR 633/72 è superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate. Tuttavia, fra le operazioni non soggette devono essere computati soltanto specifici tipi di prestazioni (art. 30 co. 2 lett. d) del DPR 633/72);

- il credito IVA è vantato da un soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia o che ha ivi nominato un rappresentante fiscale, indipendentemente dal sussistere di uno dei suddetti requisiti (art. 30 co. 2 lett. e) del DPR 633/72).

Casi particolari

Possono presentare l'istanza di rimborso trimestrale anche:

- i soggetti che determinano l'imposta dovuta o detraibile secondo specifici criteri, applicati nell'ambito di regimi obbligatori o facoltativi (regime di esonero per i produttori agricoli; regime del margine; ecc.);
- gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione di cui all'art. 73 del DPR 633/72. Tali soggetti possono chiedere a rimborso l'eccedenza di credito IVA del gruppo relativa alle sole società controllate in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38-*bis* co. 2 del DPR 633/72, in combinato disposto con l'art. 30 co. 2 del medesimo decreto.

LIMITE MINIMO

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38-*bis* co. 2 del DPR 633/72 possono presentare la richiesta di rimborso a condizione che l'eccedenza d'imposta detraibile maturata nel trimestre di riferimento sia d'importo superiore a 2.582,28 euro.

La stessa eccedenza può essere chiesta a rimborso in tutto o in parte.

Inoltre, si ricorda che nell'ambito dell'istanza di rimborso trimestrale non è ammesso il riporto del credito IVA derivante da periodi precedenti, per cui l'importo evidenziato tiene conto esclusivamente del credito maturato nel periodo.

MODELLO IVA TR

La richiesta di rimborso trimestrale deve essere presentata mediante la compilazione del modello IVA TR, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal primo trimestre dell'anno d'imposta 2016, il modello utilizzabile è quello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2016 n. 42623.

I più recenti aggiornamenti al modello, approvati con il provvedimento citato, riguardano:

- l'introduzione della nuova aliquota IVA al 5%, per effetto dell'art. 1 co. 960 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per le prestazioni di natura socio-sanitaria e assistenziale rese da parte delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91 nei confronti di soggetti svantaggiati;
- l'aumento delle percentuali di compensazione applicabili per alcune cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, prevista dalla legge di stabilità 2016 e attuata mediante l'emanazione del DM 26.1.2016 (tale modifica è stata recepita nei quadri TA e TB del modello IVA TR).

Inoltre, a seguito delle modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione del nuovo modello TR, sono state aggiornate anche le relative istruzioni. L'aggiornamento, eseguito in data 21.6.2016, si è reso necessario per recepire le seguenti novità:

- l'ambito applicativo del *reverse charge* è stato modificato per effetto del DLgs. 11.2.2016 n. 24, prevalentemente includendo le cessioni di *tablet PC*, *laptop* e *console* da gioco di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21);
- il diritto all'erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA annuali e trimestrali è stato esteso, a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno 2016, anche ai soggetti che prestano servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, per effetto del DM 29.4.2016 (tale modifica è stata recepita con l'inclusione del codice "8" da inserire nel rigo TD8, campo 1, del modello IVA TR).

Modalità di presentazione

Il modello IVA TR può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, mediante il servizio reso disponibile *online* dalla stessa Agenzia.

L'invio può avvenire a cura del soggetto interessato o tramite intermediari abilitati.

Termini di presentazione

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 542/99, il modello relativo alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, ossia:

- entro il 30 aprile, con riferimento al primo trimestre;
- entro il 31 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
- entro il 31 ottobre, con riferimento al terzo trimestre.

Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale successivo.

Con riferimento all'istanza di rimborso relativa al secondo trimestre 2016, poiché il termine cade di domenica (31.7.2016), la scadenza per la presentazione è posticipata all'1.8.2016.

Tuttavia, poiché per gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno l'art. 37 co. 11-*bis* del DL 223/2006 ha previsto la sospensione feriale dei termini, ammettendo che gli stessi possano essere effettuati entro il 20 agosto successivo, il termine effettivo per la presentazione dell'istanza di rimborso IVA relativa al secondo trimestre 2016 posticipato al 22.8.2016 (considerato che il 20.8.2016 cade di sabato).

Indicazioni operative

Il modello IVA TR è composto da:

- un frontespizio;
- quattro quadri:
- TA in cui indicare le operazioni attive;
- TB in cui indicare le operazioni passive;
- TC in cui indicare l'eccedenza detraibile spettante;

- TD, composto a sua volta da 4 sezioni, in cui indicare l'importo chiesto a rimborso, il presupposto sulla base del quale si presenta la richiesta; altri dati riguardanti l'eventuale erogazione prioritaria del rimborso e le altre formalità ad esso legate (garanzia, visto di conformità, sottoscrizione alternativa, ecc.);
- TE, riservato agli enti e società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo (le modalità di compilazione di tale quadro, tuttavia, non saranno analizzate in questa sede).

Nel frontespizio devono essere indicati:

- l'anno d'imposta e il trimestre cui si riferisce il credito IVA chiesto a rimborso;
- i dati del contribuente, ed eventualmente del dichiarante (rappresentante fiscale, curatore fallimentare, erede, ecc.); nonché i dati dell'intermediario eventualmente incaricato della trasmissione;
- i casi particolari di compilazione: determinazione dell'imposta in base a regimi speciali; contabilità separate; liquidazione IVA di gruppo; modifica di un'istanza precedentemente presentata.

Nel quadro TA devono essere indicate le operazioni, suddivise per aliquota o per percentuale di compensazione, per le quali, nel trimestre di riferimento, si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Fra queste occorre ricomprendere anche le operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate nei periodi precedenti.

Nel medesimo quadro devono essere evidenziate, separatamente, le operazioni per le quali si applica il meccanismo del *reverse charge* o dello *split payment*; nonché le cessioni intracomunitarie, le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e assimilate e le cessioni di beni ammortizzabili.

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TA1				2		
TA2				4		
TA3				5		
TA4				7,3		
TA5	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta,			7,5		
TA6	distinte per aliquota o per percentuale di compensazione			7,65		
TA7				7,95		
TA8				8,3		
TA9				8,5		
TA10				8,8		
TA11				10		
TA12				12,3		
TA13				22		
TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni					
TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter					
TA22	TOTALE (col. 1, somma dei righi da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righi da TA1 a TA13)					
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) di cui differenze di imposta				1 2	
TA24	TOTALE (TA22 col. 2 ± TA23 campo 1)					
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie					
TA31	Altre operazioni					
TA32	TOTALE (somma dei righi TA22 col. 1, TA30 e TA31)					
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili					

Nel quadro TB devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, per i quali, nel trimestre di riferimento, è stato esercitato il diritto alla detrazione. Anche in questo caso, le operazioni sono suddivise in base all'aliquota o alla percentuale di compensazione.

Nello stesso quadro devono essere evidenziati, separatamente, gli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, nonché le operazioni d'acquisto e di importazione per le quali la detrazione dell'imposta non è ammessa o è ammessa solo parzialmente.

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia tenuto ad applicare il pro rata di cui all'art. 19 co. 5 del DPR 633/72, occorre indicare la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del DPR 633/72 in corrispondenza del rigo TB31.

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TB1				2		
TB2				4		
TB3				5		
TB4				7,3		
TB5	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione			7,5		
TB6				7,65		
TB7				7,95		
TB8				8,3		
TB9				8,5		
TB10				8,8		
TB11				10		
TB12				12,3		
TB13				22		
TB20	TOTALE (somma dei righi da TB1 a TB13)					
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				1	
				di cui differenze di imposta	2	
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 ± TB21 campo 1)					
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta					
TB31	Percentuale di detrazione					%
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE					
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili					

Nell'ambito del quadro TC deve essere calcolato il credito IVA spettante per il periodo. A tal fine, si sottrae all'ammontare di imposta detraibile nel trimestre l'imposta dovuta per le operazioni effettuate nel medesimo periodo.

Come già ricordato, nell'ambito delle richieste di rimborso del credito IVA trimestrale non è consentito il riporto del credito da periodi precedenti, per cui nel modello dovrà essere evidenziata soltanto l'eccedenza detraibile maturata nel trimestre di riferimento.

Tale eccedenza, da indicarsi in corrispondenza del rigo TC7, non potrà essere inferiore a 2.582,28 euro.

Resta ferma, per il contribuente, la facoltà di chiedere a rimborso soltanto una parte del credito spettante, indicando il relativo importo nel rigo TD6. Alternativamente, lo stesso importo potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO		1	DEBITI	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)			
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente			
TC3	IVA a debito (somma dei righi TC1 e TC2)			2
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)			
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)			
TC6	IVA detraibile (somma dei righi TC4 e TC5)			
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)			

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che hanno optato per la tenuta della contabilità presso terzi e che effettuano le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DPR 100/98 devono calcolare:

- l'imposta esigibile facendo riferimento alle operazioni attive registrate nel trimestre

Sez. 2 Rimborso e/o compensazione	TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				
	TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				

cui si riferisce l'istanza;

- l'imposta detraibile facendo riferimento agli acquisti registrati nel medesimo periodo.

La sussistenza dei presupposti per il rimborso di cui all'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 dovrà essere verificata facendo riferimento alla data di registrazione delle operazioni.

QUADRO TD: SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Nella prima sezione del quadro TD occorre indicare il presupposto in base al quale si intende chiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta detraibile.

QUADRO TD Sez. 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10%			%	Aliquota media operazioni passive ²			%
	TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI		Percentuale delle operazioni effettuate					%	
	TD3	BENI AMMORTIZZABILI								
	TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI								
	TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE								

Requisito dell'aliquota media

Al fine di verificare che il contribuente integri il requisito dell'aliquota media di cui all'art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72, è necessario calcolare:

- l'aliquota media applicata sulle operazioni passive (da indicare nel campo 2 del rigo TD1 del modello TR);
- l'aliquota media applicata sulle operazioni attive, aumentata del 10% (da indicare nel campo 1 del rigo TD1 del modello TR).

Se il primo importo risulta superiore al secondo, il requisito in oggetto è verificato.

TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10%			%	Aliquota media operazioni passive ²			%
-----	----------------	---	--	--	---	--	--	--	---

Ai fini del calcolo, occorre considerare:

- fra le operazioni passive, anche le spese generali;
- fra le operazioni attive, ma con "aliquota zero", le cessioni per le quali si applica il meccanismo del *reverse charge* o dello *split payment*.

Diversamente, ai fini del calcolo dell'aliquota media non deve tenersi conto, né dal lato passivo, né dal lato attivo, delle operazioni:

- aventi ad oggetto beni ammortizzabili (art. 3 co. 6 del DL 250/95, conv. L. 349/95);
- non imponibili;

- operazioni territorialmente non rilevanti.

Si osserva che i soggetti che esercitano più attività, gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72, devono computare nel calcolo dell'aliquota media le sole operazioni, attive e passive, effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata.

Esempio n. 1

Aliquota media sulle operazioni passive:	20,50%
Aliquota media sulle operazioni attive:	18,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%:	19,80%

20,50% > 19,80% → È possibile richiedere il rimborso del credito IVA.

Esempio n. 2

Aliquota media sulle operazioni passive:	16,00%
Aliquota media sulle operazioni attive:	18,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%:	19,80%

16,00% < 19,80% → Non è possibile richiedere il rimborso del credito IVA.

Operazioni non imponibili

Il presupposto per accedere al rimborso trimestrale può ritenersi verificato anche nel caso in cui il contribuente abbia effettuato nel trimestre operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel periodo (comprese le cessioni di beni ammortizzabili).

Fra le operazioni non imponibili, ai fini di tale calcolo, devono essere considerate:

- le cessioni all'esportazione; operazioni a queste assimilate; servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (ex artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72);
- le operazioni equiparate per legge a quelle di cui al punto precedente: operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con San Marino (art. 71 del DPR 633/72) e operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali (art. 72 del DPR 633);
- le cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del DL. 331/93;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro (art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio comunitario (art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93);
- le operazioni effettuate al di fuori del territorio comunitario da parte delle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72;
- le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al DL 41/95.

Il rapporto fra l'ammontare di tali operazioni (rigo TA30) e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel periodo (rigo TA32) deve essere superiore al 25%, con per-

centuale arrotondata all'unità superiore. Esso andrà indicato in corrispondenza del rigo TD2, nel campo denominato "Percentuale delle operazioni effettuate".

Esempio n. 3

	Caso 1	Caso 2
Operazioni non imponibili	100.000,00 euro	100.000,00 euro
Altre operazioni	150.000,00 euro	350.000,00 euro
Volume d'affari	250.000,00 euro	450.000,00 euro
% operazioni non imponibili	40%	22%
Diritto al rimborso	Sì	No

TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate			%
------------	----------------------------------	---	--	--	---

Acquisto di beni ammortizzabili

Possono presentare richiesta di rimborso per il credito IVA trimestrale i contribuenti che, nel trimestre, hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tal caso, tuttavia, il rimborso può essere richiesto limitatamente all'imposta relativa all'acquisto di detti beni (restano esclusi gli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche).

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 9.4.2002 n. 111 nel calcolo può essere computata anche l'imposta risultante dagli acconti relativi alle attrezzature acquistate nonché agli stati di avanzamento lavori per la costruzione di uno stabilimento. Diversamente, non compete il rimborso dell'imposta relativa:

- all'acconto pagato in sede di preliminare per l'acquisto di immobili strumentali;
- alle spese per miglioramenti, trasformazione e ampliamenti di immobili concessi in uso o comodato;
- alla costruzione di un fabbricato industriale su un terreno concesso in uso al contribuente.

La sussistenza di tale presupposto dovrà essere indicata nel rigo TD3.

TD3	BENI AMMORTIZZABILI
------------	----------------------------

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale, anche in mancanza dei requisiti descritti nei paragrafi precedenti, qualora:

- siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72;
- abbiano nominato, in Italia, un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

La sussistenza del relativo presupposto dovrà essere indicata in corrispondenza del rigo TD4.

TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI
------------	-------------------------------

Operazioni non soggette

Il presupposto per la richiesta del rimborso trimestrale è verificato anche quando il contribuente, nel trimestre, ha effettuato, prevalentemente, specifici tipi di operazioni, territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

In tal caso, la richiesta di rimborso trimestrale può essere avanzata se l'ammontare delle operazioni attive non soggette ad IVA per carenza del requisito di territorialità è superiore, nel trimestre, al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo. Ai fini di detto calcolo devono essere computate le seguenti operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti:

- le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- le prestazioni di trasporto di beni e le relative prestazioni di intermediazione;
- le prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- le operazioni di natura finanziaria o assicurativa di cui all'art. 10 co. 1 nn. da 1) a 4) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal medesimo territorio.

Esempio n. 4

	Caso 1	Caso 2
Operazioni extraterritoriali di cui all'art. 38-bis co. 2	100.000,00 euro	50.000,00 euro
Altre operazioni	70.000,00 euro	200.000,00 euro
Volume d'affari	170.000,00 euro	250.000,00 euro
% operazioni extraterritoriali	59%	20%
Diritto al rimborso	Sì	No

La sussistenza di tale presupposto ai fini del rimborso dovrà essere indicata in corrispondenza del rigo TD5.

TD5 OPERAZIONI NON SOGGETTE

QUADRO TD: EROGAZIONE DEL RIMBORSO

I rimborsi infrannuali devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta (art. 1 del DM 23.7.75 così come modificato dal DM 15.2.79 e art. 1 co. 16 del DL 417/91). Oltre detto termine, a norma dell'art. 1 co. 16 del DL 417/97, dovranno applicarsi gli interessi nella misura del 2% annuo.

Rimborsi prioritari - Ambito soggettivo

Ai sensi dell'art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72, per alcune categorie di contribuenti esposte al rischio di maturare una posizione strutturale di credito nei confronti dell'Erario è stata prevista la possibilità di ottenere l'esecuzione del rimborso in via prioritaria.

Pertanto, tali contribuenti avranno diritto ad ottenere il rimborso con priorità rispetto agli altri nell'ambito della graduatoria dei rimborsi trimestrali relativi al medesimo periodo.

Le categorie di soggetti ammessi al rimborso prioritario sono state specificamente individuate con successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze (DM 22.3.2007; DM 25.5.2007; DM 18.7.2007; DM 21.12.2007; DM 10.7.2014; DM 23.1.2015; DM 27.4.2015).

Da ultimo, con l'emanazione del DM 29.4.2016, il diritto al rimborso in via prioritaria del credito IVA è stato riconosciuto anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. Tali soggetti dovranno indicare il codice "8" nel rigo TD8, campo 1 del modello IVA TR.

Rimborsi prioritari - Condizioni

Al fine di beneficiare dell'erogazione in via prioritaria del rimborso trimestrale, i contribuenti individuati dai decreti ministeriali citati sono comunque tenuti a rispettare i requisiti di cui all'art. 1 del DM 22.3.2007:

- devono esercitare l'attività da almeno tre anni;
- l'eccedenza IVA detraibile chiesta a rimborso deve essere di importo pari o superiore a 3.000,00 euro;
- l'eccedenza IVA detraibile chiesta a rimborso deve essere di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

Dal punto di vista operativo, tali contribuenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti indicando nel campo 1 del rigo TD8 il codice corrispondente alla categoria di appartenenza, ammessa all'erogazione prioritaria.

Sez. 3 Erogazione rimborso	Erogazione prioritaria ¹ <input type="text" value="1"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ² <input type="text"/>	Esonero garanzia ³ <input type="text"/>
----------------------------------	--	--	--

Rimborsi prioritari per i fornitori della P.A.

Con l'emanazione del DM 23.1.2015, in attuazione dell'art. 1 co. 630 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), l'erogazione in via prioritaria del rimborso del credito IVA è stata estesa anche ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti degli enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ossia a coloro che applicano l'imposta con il meccanismo dello *split payment*.

In tal caso, ai sensi dell'art. 8 del DM 23.1.2015, così come modificato dal DM 20.2.2015, l'erogazione in via prioritaria è consentita anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 1 del DM 22.3.2007.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del DM 23.1.2015, tali soggetti sono ammessi al beneficio:

- soltanto nell'ipotesi in cui il presupposto del rimborso sia quello dell'"aliquota media", ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso in via ordinaria sulla base degli altri presupposti;

- e limitatamente all'imposta applicata alle operazioni soggette allo *split payment*, effettuate nel periodo di riferimento; mentre, per la restante quota chiesta a rimborso, viene rispettato il normale ordine cronologico di erogazione.

Sul piano operativo, in considerazione delle particolari condizioni per ottenere il rimborso in via prioritaria, tali soggetti devono:

- dichiarare di rispettare il presupposto dell'aliquota media, compilando il rigo TD1;
- indicare nel campo 1 del rigo TD8 ("Erogazione prioritaria") il codice 6;
- indicare, in corrispondenza del campo 2 del rigo TD8, l'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni soggette a *split payment*.

SEZ. 3 Erogazione rimborso	Erogazione prioritaria ¹ 6	Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ² 4.500,00	Esonero garanzia ³
----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

QUADRO TD: FORMALITÀ LEGATE AL RIMBORSO

L'art. 13 del DLgs. 175/2014 ha modificato le modalità di esecuzione dei rimborsi IVA, prevedendo l'esonero dall'obbligo di presentazione della garanzia patrimoniale per:

- tutti i rimborsi IVA di importo annuo inferiore o pari a 15.000,00 euro;
- i rimborsi IVA di importo superiore a 15.000,00 euro, purché la relativa istanza sia munita di visto di conformità da parte di un professionista abilitato (o di sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo contabile), nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale il contribuente attesti il possesso di specifici requisiti.

Si precisa che il limite di 15.000,00 euro deve intendersi riferito all'intero periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso.

Nella seconda delle ipotesi, i contribuenti evidenziano l'esonero dalla presentazione della garanzia patrimoniale nel campo 3 del rigo TD8, indicando il codice 1; i codici 2 e 3 sono utilizzabili nel caso in cui il rimborso sia richiesto, rispettivamente, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, ovvero dalle società di gestione del risparmio di cui all'art. 8 del DL 351/2001.

SEZ. 3 Erogazione rimborso	Erogazione prioritaria ¹	Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ²	Esonero garanzia ³ 1
----------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Rimborsi di importo annuo inferiore o pari a 15.000,00 euro

I rimborsi IVA di importo inferiore o pari a 15.000,00 euro, su base annuale, non necessitano di formalità aggiuntive rispetto alla presentazione del modello IVA TR.

Difatti, a norma dell'art. 13 del DLgs. 175/2014, è stata estesa da 5.164,57 a 15.000,00 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento.

Rimborsi di importo superiore a 15.000,00 euro

I rimborsi IVA di importo superiore a 15.000,00 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di "rischio" di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, sono eseguiti

senza prestazione della garanzia patrimoniale, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

- presentazione del modello IVA TR da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000,00 euro, recante il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti il possesso di determinate caratteristiche soggettive da parte del contribuente.

Resta ferma, per il contribuente, la possibilità di presentare la garanzia in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Visto di conformità

I soggetti autorizzati ad apporre il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97, ai fini del rimborso IVA, sono, alternativamente:

- gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- gli iscritti nell'Albo dei Consulenti del lavoro;
- gli iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio - o equipollenti - o di diploma di ragioneria;
- i responsabili dei CAF-impresе, che già svolgono attività di assistenza fiscale.

Tali soggetti sono tenuti a indicare il proprio codice fiscale e ad apporre la relativa firma nell'apposito riquadro presente nel rigo TD8 del modello IVA TR.

Visto di conformità		
TD8	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

In alternativa al visto di conformità, occorre la sottoscrizione di cui all'art. 10 co. 7 primo e secondo periodo del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102), cioè quella posta a carico del soggetto o dell'organo incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c., ossia, alternativamente:

- il revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il responsabile della revisione legale dei conti - socio o amministratore - se la stessa è affidata ad una società di revisione legale iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Collegio sindacale).

Il soggetto incaricato dovrà compilare l'apposito riquadro presente nel rigo TD8 del modello IVA TR.

Sottoscrizione organo di controllo		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

La nuova procedura prevede che il soggetto passivo alleggi alla dichiarazione annuale o all'istanza di rimborso su cui è già stato apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 47 del DPR 445/2000, mediante la quale l'istante attesti la sua qualifica di "contribuente virtuoso", ossia la coesistenza delle seguenti condizioni:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle suddette risultanze contabili, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (se l'istante è una società di capitali non quotata);
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nel rigo TD8 del modello IVA TR.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi	
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):	
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	
	FIRMA

Obbligo di prestazione della garanzia

I rimborsi di importo superiore a 15.000,00 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia patrimoniale quando, ai sensi dell'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, il rimborso è richiesto dai seguenti tipi di soggetti considerati "a rischio":

- soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le *start-up* innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012;
- soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000,00 euro;
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000,00 euro ma non superano 1.500.000,00 euro;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000,00 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000,00 euro;
- soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Periodo di validità della garanzia

La garanzia prestata può avere, al massimo, una durata:

- di 3 anni decorrenti dall'esecuzione del rimborso;
- ovvero, una durata anche inferiore, qualora il termine per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria scada prima di 3 anni dalla predetta data (fatta salva la sospensione del termine decadenziale di cui al secondo periodo del co. 1 dell'art. 57 del DPR 633/72, in caso di inottemperanza del soggetto passivo all'invito istruttorio dell'ufficio).

Schema di fideiussione (o di polizza fideiussoria) per il rimborso dell'IVA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 38-*bis* del DPR 633/72 dal DLgs. 175/2014, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provv. 26.6.2015 n. 87349, con il quale ha previsto la riduzione da 120 a 60 giorni del periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire in caso di ritardo nell'esecuzione del rimborso. Tali interessi sono altresì esclusi dal computo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia o del deposito vincolato.

In tal modo, l'ammontare da garantire ai fini della richiesta del rimborso trimestrale deve essere calcolato sommando:

- l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso per il trimestre;
- gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale fino al 60° giorno successivo alla data dell'atto di garanzia (presunta data di effettuazione del rimborso stesso);
- gli interessi calcolati sull'ammontare del rimborso richiesto per la durata della garanzia.

Conseguentemente:

- è stato approvato un nuovo schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rilascio delle garanzie (ove richieste) ai fini dei rimborsi delle eccedenze di IVA,

unitamente alle relative condizioni generali che regolano il rapporto tra la società di assicurazione o la banca che rilascia la fideiussione e l'Amministrazione finanziaria (in sostituzione di quelli approvati con il precedente provv. 10.6.2004, non più utilizzabili a partire dall'1.1.2016);

- è stato modificato il modello per la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA, precedentemente approvato con provv. 30.12.2014.

Esecuzione tardiva: calcolo degli interessi

In caso di tardiva esecuzione del rimborso trimestrale, a norma dell'art. 1 co. 16 del DL 417/91, il contribuente ha diritto ad ottenere le somme richieste, ove dovute, con la maggiorazione degli interessi in misura pari al 2% annuo.

Gli interessi decorrono dal giorno di scadenza per il pagamento del rimborso, vale a dire dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre solare per il quale è stata presentata la richiesta.

MODIFICA DELL'ISTANZA DI RIMBORSO TRIENNALE

L'istanza trasmessa tempestivamente può essere modificata o integrata mediante la presentazione di un nuovo modello TR, completo in tutte le sue parti, che può essere trasmesso:

- prima della scadenza del termine di presentazione (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). In tal caso, nel frontespizio del modello TR occorrerà barrare la casella "Correttiva nei termini" (ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2014 n. 99);

Casi particolari di compilazione	Regimi particolari <input type="checkbox"/>	Contabilità separate <input type="checkbox"/>	Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input checked="" type="checkbox"/>	Modifica istanza precedente <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---	---	--	--	--

- oltre la scadenza stabilita per la presentazione (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). Tale possibilità è stata riconosciuta dalla ris. 99/2014 e confermata dalla circ. 35/2015. In tal caso, nel frontespizio del modello TR occorrerà barrare la casella "Modifica istanza precedente".

Casi particolari di compilazione	Regimi particolari <input type="checkbox"/>	Contabilità separate <input type="checkbox"/>	Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Modifica istanza precedente <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---	---	--	---	---

Sia in caso di presentazione del modello correttivo entro i termini, sia in caso di presentazione oltre la scadenza, è consentita la modifica della modalità di utilizzo del credito (a rimborso o in compensazione).

Tuttavia, nella seconda ipotesi (modifica oltre i termini) la variazione è preclusa qualora:

- l'Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento (se originariamente era stato chiesto il rimborso);
- il credito sia già stato utilizzato in compensazione (se originariamente era stata scelta la compensazione).

Inoltre, la modifica del modello TR tempestivamente presentato non può avvenire dopo la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2015 n. 35, con le stesse modalità e con gli stessi limiti temporali appena descritti possono essere corretti o integrati anche gli altri campi del quadro TD, relativi al presupposto per il rimborso, alla sussistenza dei requisiti per l'erogazione prioritaria alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia.

Interessi in caso di modifica dell'istanza

In caso di presentazione di un nuovo modello TR oltre i termini previsti, la circ. 35/2015 ha chiarito che gli interessi non decorrono dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, bensì dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.